

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 138

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 3 e 4 della legge 25 gennaio 2006, n. 29)

Trasmesso alla Presidenza il 3 agosto 2007

P.C.M.
020 211558.0102981 21/07/2007

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2005/19/CE DEL CONSIGLIO DEL 17 FEBBRAIO 2005, MODIFICATIVA DELLA DIRETTIVA 90/434/CEE, CONCERNENTE IL REGIME FISCALE COMUNE DA APPLICARE ALLE FUSIONI, ALLE SCISSIONI, AI CONFERIMENTI D'ATTIVO ED AGLI SCAMBI D'AZIONI CONCERNENTI SOCIETÀ DI STATI MEMBRI DIVERSI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 4, e l'allegato B;

Vista la direttiva 2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, modificativa della direttiva 90/434/CEE, concernente il regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati Membri diversi;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo

3. AGO. 2007 10:57

23/07/2007 13.09 PAGE 005/019 Fax Server

P. C. M.
020.21138 0102381 31/07/2007

ART. 1

(Disposizioni in materia di imposizione diretta)

1. Al fine di conformare l'ordinamento interno alla direttiva 2005/19/CE, modificativa della direttiva 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, scissioni e altre operazioni di ristrutturazione aziendale concernenti società di Stati membri diversi, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 73, comma 1, lett. a), dopo le parole "mutua assicurazione", sono aggiunte le seguenti: "nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003";

b) all'articolo 166), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"3. Le perdite generatesi fino al periodo d'imposta anteriore a quello da cui ha effetto il trasferimento all'estero della residenza fiscale, non compensate con i redditi prodotti fino a tale periodo, sono computabili in diminuzione del reddito della predetta stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 84 e alle condizioni e nei limiti indicati nell'articolo 181.;

4. Il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una società di capitali non dà luogo di per sé all'imposizione dei soci della società trasferita";

c) all'art. 177:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "di società controllate o collegate.", sono inserite le seguenti: " ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo";

2) al comma 2, dopo le parole "del codice civile.", sono inserite le seguenti: "ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo";

d) all'articolo 178, comma 1:

1) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) alle scissioni parziali mediante le quali uno dei soggetti indicati nella lettera a) trasferisce, senza essere sciolto, mantenendo almeno un'azienda o un complesso aziendale, una o più aziende o uno più complessi aziendali a uno o più soggetti indicati nella stessa lettera, preesistenti o di nuova costituzione, alcuno dei quali sia residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente dell'operazione, con assegnazione ai propri partecipanti, secondo un criterio proporzionale, delle azioni o quote del soggetto o dei soggetti beneficiari, sempre che il soggetto scisso o uno dei beneficiari sia residente nel territorio dello Stato e che l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti del soggetto scisso non superi il dieci per cento del valore nominale della partecipazione ricevuta in concambio,";

3. AGO. 2007 10:57

23/07/2007 13.09 PAGE 006/018 Fax Server

P. C. M.
020 209835.0102351 21/07/2007

2) alla lettera e), dopo le parole "acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile", sono inserite le seguenti: "ovvero incrementi, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo".

e) all'art 179:

1) nel comma 1, le parole "nelle lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "nelle lettere a), b) e b-bis");

2) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Regole analoghe a quelle previste dai periodi precedenti si applicano nel caso in cui una società residente in Italia trasferisca la propria residenza fiscale in un altro Stato membro, assumendo, quale valore su cui calcolare la tassazione virtuale della stabile organizzazione all'estero, il valore normale che l'altro Stato membro avrebbe determinato in caso di realizzo al valore normale di detta stabile organizzazione."

2. All'art. 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel comma 3, lettera e), dopo le parole "scambi di azioni" sono aggiunte le seguenti: "; nonché il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una società".

ART. 2

(Decorrenza)

1. Le disposizioni dell'articolo 1 comma 1, lettere da b) ad e) e comma 2, concernenti il recepimento dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/19/CE, si applicano alle operazioni di fusione, scissione, conferimento di attivo, scambio di partecipazioni e trasferimento della residenza all'estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2007. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b) ed e), numero 2, concernenti il recepimento delle disposizioni indicate al paragrafo 1 dell'articolo 2 della direttiva 2005/19/CE, a far data dal 1° gennaio 2006.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.